

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 1 L. 17 maggio 2024, n. 70

Questo regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto

Deliberato dai Collegi dei Docenti in seduta congiunta il: 12/02/2025

Ratificato dal Consiglio d'Istituto il: 26/03/2025

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.

Indice

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. PRINCIPI GENERALI
3. CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI: BULLISMO e CYBERBULLISMO
4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE SCOLASTICHE
5. PROCEDURE DA ATTUARE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
6. SANZIONI
7. PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI REATI RICONDUCIBILI AL BULLISMO E
AL CYBERBULLISMO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Artt.331- 361-378-494-572-580-581-582-594-595-600-605-609-610-612- 613 - 624 - 628 - 629- 635 - 643 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- DIRETTIVA MIUR n.16 del 5 febbraio 2007, recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- DIRETTIVA MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- DIRETTIVA MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 2015 aggiornate al 2017 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- L. n.71/2017 *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*.
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);
- NOTA M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- L. n. 70 del 17 maggio 2024;
- Protocollo n. 121 del 20/01/2025 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.
- REGOLAMENTO di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità. Istituto;

- COSTITUZIONE Team Antibullismo e per l'emergenza e nomina Referente antibullismo deliberato dai Collegi dei Docenti in seduta congiunta il 12/02/2025:
 - ⇒ Referente dell'Istituto: **Danilo Tagliaferri**
 - ⇒ Scuola Primaria: componente Team Antibullismo: **Gennaro Turiello**
 - ⇒ Scuola Secondaria di Primo Grado: componente Team Antibullismo: **Giorgio Saggiomo**
 - ⇒ Liceo Classico - Linguistico - Scientifico: componente Team Antibullismo: **Danilo Tagliaferri.**
 - ⇒ Animatore digitale: **Domenico Caggiano.**

2. PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento identifica i criteri per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione che consenta di affrontare e combattere questi fenomeni, attraverso misure di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti e condotte trasgressive, promuovendo l'educazione all'uso critico e consapevole dei social network e dei media al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

I principi generali ai quali la scuola deve attenersi sono esplicitati nei DPR n.249/1998 e DPR n.235/2007:

- Art. 1 La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.
- Art. 2 La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato.
- Art. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- Art. 4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

3. CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI

BULLISMO

Il termine “*bullismo*” indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e, a volte, anche fisiche.

La giovane età tanto degli autori quanto delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui le stesse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), consentono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta.

Il fenomeno trattato risulta particolarmente allarmante anche e soprattutto per la sua notevole diffusione all'interno di un'ampia fascia della popolazione in età scolastica (seppur con forme diverse ed intensità variabile), come sembrerebbe emergere dai più recenti dati offerti dell'Istituto Nazionale di Statistica.

L'art. 1, c. 1-*bis*, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “*disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*”, stabilisce che “ai fini della presente legge, **per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni**”.

Pertanto, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- **l'intenzionalità dell'azione:** lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- **la ripetitività dell'azione:** le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo;
- **la disparità di forze:** la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo;

- **l'isolamento della vittima:** la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione;
- **l'offesa di diritti meritevoli di tutela giuridica:** una delle conseguenze più rilevanti è il danno all'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente in:

- **Il bullismo fisico** indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali.
- **Il bullismo relazionale** è caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto. È una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità.
- **Il bullismo verbale** si manifesta con minacce, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i congiunti, istigazione a disobbedire alle leggi.
- **Il bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Il bullismo discriminatorio** si manifesta ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui non accettabili.

CYBERBULLISMO

Per **cyberbullismo**¹ si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Gli elementi che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale sono:

- o **L'anonimato**: spesso il cyberbullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto.
- o **Assenza** di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie, è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il cyberbullo;
- o **Mancanza** di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- o **Spettatori infiniti**: le persone che possono assistere a episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Tipologie persecutorie considerate come Cyberbullismo:

1. Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone. (**FLAMING**);
2. Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori (**HARASSMENT**);
3. Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (**CYBERSTALKING**);
4. Pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali social network, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet. La condotta potrebbe

¹ art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71

integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui. (*DENIGRAZIONE*);

5. Registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog. (*OUTING ESTORTO*);
6. Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, frode informatica. (*IMPERSONIFICAZIONE*);
7. Estromissione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso saranno tenuti a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima (*ESCLUSIONE*);
8. Invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (*SEXTING*);

I soggetti coinvolti:

- **Bullo:** è in genere, il più forte e più popolare dei coetanei, ha un bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto le regole. Spesso è aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti) e ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni non mostrando sensi di colpa.
- **Bulli gregari:** Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari o bulli passivi che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
- **Vittima:** è il compagno più timido e debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansioso e insicuro, ha una bassa autostima e difficilmente riesce a farsi degli amici.

Può essere:

- passiva, subisce prepotenze spesso legate all'aspetto fisico, la religione o l'orientamento sessuale. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.
- provocatrice richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intera classe.

- **Osservatori:** complici o fiancheggiatori, sono coloro che nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.
- **La scuola²**, in forza, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
- **Le famiglie** sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo. Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario/passivo grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

² art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71

4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE INTERESSATE

- **La responsabilità dei genitori:** ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando*³ per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.
- **La responsabilità del personale scolastico:** Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare il coordinatore delle attività educative e didattiche, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà, *se del caso*, adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre, il coordinatore delle attività educative e didattiche, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.
- **Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche:**
 - individua il referente del Team antibullismo e cyberbullismo chiede la disponibilità e propone la nomina al Collegio dei Docenti;
 - coinvolge nella prevenzione e contrasto al fenomeno tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare l'Animatore digitale partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
 - favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento;
 - propone azioni culturali e educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- **Referente e Team antibullismo e cyberbullismo:**
 - coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
 - accolgono e valutano le segnalazioni da parte di docenti, alunni/e, genitori, personale non docente;
 - si rivolgono anche a forze di polizia per realizzare progetti di prevenzione;
 - gestiscono le situazioni acute di Bullismo e Cyberbullismo.

³ Art. 20248 Codice Civile.

➤ **Collegio dei Docenti:**

- Promuove scelte didattiche e educative per la prevenzione del fenomeno.

➤ **Consiglio di Classe:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori della convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo in classe e con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- irroga le sanzioni disciplinari.

➤ **Docenti:**

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- somministrano questionari anonimi per individuare l'esistenza di bulli e vittime.

➤ **Genitori:**

- sono attenti ai comportamenti dei loro figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le iniziative della Scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- Sono informati sulle sanzioni previste nei casi di bullismo e cyberbullismo.

➤ **Alunni:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- non è loro consentito, durante l'attività didattica o comunque all'interno della scuola:

- l'utilizzo di telefoni cellulari⁴ ;
- acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente;
- è vietata la divulgazione⁵ del materiale acquisito all'interno dell'Istituto, il quale è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio e documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

⁴ MIM – Nota n. 5274 del 11/07/2024

⁵ Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2023.

5. PROCEDURE DA ATTUARE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

5.1 SEGNALAZIONE: La segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber bullismo, ha lo scopo di evitare la sottovalutazione di potenziali situazioni di sofferenza da parte delle vittime. La segnalazione può essere fatta da Docenti - Genitori - Personale non docente, compilando il modello "*Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione*" ^(all.1).

5.2. VERIFICA E VALUTAZIONE: verifica e valutazione dell'accaduto al fine di valutarne la gravità e definire le azioni da intraprendere, La verifica e la valutazione spettano al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e al Team Antibullismo e Cyberbullismo. Devono essere previsti:

- o Colloqui con gli alunni coinvolti;
- o Redazione da parte del team della scheda di "*valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione*" ^(all. 2).
- o Convocazione dei genitori.

5.2 INTERVENTO EDUCATIVO DISCIPLINARE: di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto in caso di allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni. Le azioni previste sono:

- o Ristabilire regole di comportamento in classe (Consiglio di Classe);
- o Interventi / discussioni in classe (Coniglio di Classe);
- o Responsabilizzazione degli alunni coinvolti (Consiglio di Classe);
- o Irrogazione della sanzione disciplinare agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado (Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto);
- o Valutare se segnalare i fatti alle autorità competenti (Servizi Sociali, Carabinieri o Polizia di Stato, Polizia Postale).

6. SANZIONI

COMPORTAMENTO	PROCEDURA	SANZIONE
Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri e/o mancato rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni	Il docente annota l'ammonizione sul registro di classe.	Nota scritta sul registro di classe dal docente e approvata dal coordinatore A.E.D.
➤ Utilizzo del cellulare ➤ Uso di oggetti che possano arrecare danno alle cose e/o alle persone	Il docente requisisce il telefono o l'oggetto e lo consegna al Coordinatore A.E.D., annota l'accaduto sul registro di classe e il coordinatore di classe informa la famiglia e la convoca.	Requisizione oggetto/telefono Nota scritta sul registro di classe dal docente e approvata dal Coordinatore A.E.D.
Reiterato mancato rispetto nei confronti del personale della scuola o nei confronti dei compagni.	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Coordinatore A.E.D. e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe, in cui i genitori sono chiamati a concordare una incisiva azione formativa con i docenti.	Attività in favore della comunità scolastica (biblioteca, mensa, doposcuola ai più piccoli, ...) deliberato dal Consiglio di Classe
➤ Violenze fisiche verso altri ➤ Violenze psicologiche verso altri ➤ Atteggiamento di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti dei coetanei ➤ Utilizzo del cellulare per produrre filmati o foto senza autorizzazione	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Coordinatore A.E.D. e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe, in cui i genitori sono chiamati a concordare una incisiva azione formativa con i docenti.	Sospensione dalle lezioni con/senza obbligo di frequenza da uno a cinque giorni deliberata dal Consiglio di Classe
➤ Reati e compromissioni dell'incolumità delle persone che violino la dignità e il rispetto della persona umana ➤ Rissa o Aggressione fisica alle persone ➤ Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti di alunni ➤ Cumulo di sanzioni cui ai punti precedenti ➤ Utilizzo del cellulare per diffusione di filmati, registrazioni, foto	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Coordinatore A.E.D. e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe, che provvede ad irrogare la sanzione dopo aver ascoltato l'alunno/a e i genitori	Sospensione da sei a quindici giorni con/senza obbligo di frequenza deliberata dal Consiglio di Classe

➤ Estorsione, intimidazione ➤ Minaccia grave ➤ Introduzione e uso di armi anche improprie ➤ Atti di molestie ➤ Cumulo di sanzioni cui ai punti precedenti	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Coordinatore A.E.D. e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe che, dopo aver ascoltato l'alunno/a e i genitori, propone la sanzione al Consiglio d'Istituto. In caso di reati perseguiti dal codice penale vien inoltre trasmesso rapporto alla Procura della Repubblica.	➤ Allontanamento temporaneo dello/a studente/ssa dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni. ➤ Allontanamento temporaneo dello/a studente/ssa dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. ➤ Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato delibera del Consiglio di Classe confermata dal Consiglio d'Istituto.
---	--	--

7. PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI REATI RICONDUCIBILI AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

In presenza di atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano dei reati, previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Gli insegnanti e il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche sono i *destinatari del dovere di denuncia*.⁶

Tale denuncia dovrà essere presentata o trasmessa, *senza ritardo*, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.⁷

In caso di cyberbullismo, la L. n. 71/2017, prevede che il genitore/tutore legale o il minore ultraquattordicenne possa:

- ⇒ Inviare una e-mail al gestore dei social chiedendo l'immediata rimozione di quanto postato a suo danno e comunque non oltre le 48 ore;
- ⇒ Se entro 48 ore il contenuto non sia stato rimosso segnalare al **Garante** per la Protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>) e rivolgersi alla **Polizia Postale** (<https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html>).

⁶ Art. 331 Codice Penale

⁷ Art. 361 Codice Penale